CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
PER LA CONDUZIONE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA

tra

SANOFI-AVENTIS S.p.A., con sede legale ed uffici in Viale Bodio 37/b, 20158 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00832400154, rappresentata dal Dr. Daniel LAPEYRE, Presidente e Amministratore Delegato

(di seguito "**Sponsor** ")

e

l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, con sede legale in via Michele Coppino, 26 - 07100 Sassari (SS), Codice fiscale e partita IVA 02268260904, in persona del legale rappresentante Dr. Giovanni CAVALIERI in qualità di Commissario Straordinario ivi domiciliato per la carica

(di seguito "**Azienda**")

(lo Sponsor e l'Azienda, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- In virtù di regolare contratto stipulato tra lo Sponsor e la ASL n.1 di Sassari, il Prof. Nicola Glorioso ha condotto, presso il Centro Ipertensione e Complicanze Cardiovascolari di tale ASL 1, fino al 1 settembre 2009, lo studio clinico multicentrico di Fase III approvato dal competente Comitato Etico in data 19/02/2008

  - dal titolo: "*A multicenter, randomized, double-blind, assessor-blind, non-inferiority study comparing the efficacy and safety of once-weekly subcutaneous biotinylated idraparinux (SSR126517E) with oral adjusted-dose warfarin in the prevention of stroke and systemic thromboembolic events in patients with atrial fibrillation*"
  - con il farmaco: idraparinux biotinilato (di seguito il "**Farmaco Sperimentale**")
  - Codice EUDRACT n. 2007-004817-33
  - Protocollo di studio n. EFC10295 - BOREALIS-AF (il "**Protocollo**")

  di seguito la "**Sperimentazione**".

- A seguito della nuova organizzazione delle Strutture sanitarie nel territorio di Sassari, il prof. Glorioso afferisce all'Azienda; poiché i pazienti arruolati nella Sperimentazione continuano ad essere seguiti dal prof. Glorioso, lo Sponsor ha, con lettera del 9 marzo 2010 comunicato alla ASL 1 il recesso dal contratto e contestualmente chiesto alla Azienda la sua disponibilità a sottoscrivere regolare contratto al fine di disciplinare le attività ancora da svolgere (visite di follow-up) sui n. 13 pazienti ancora partecipanti alla Sperimentazione.

- Il Comitato Etico competente ha preso atto del subentro della Azienda al fine del completamento delle attività di Sperimentazione, sotto la responsabilità del Prof. Nicola Glorioso.

- L' Azienda, che dichiara d'essere struttura abilitata ed idonea all'esercizio dell'attività di sperimentazione clinica, è interessata a completare l'esecuzione della Sperimentazione in conformità al Protocollo, sotto la responsabilità scientifica del proprio sperimentatore Prof. Nicola Glorioso (di seguito lo "**Sperimentatore**") e gli altri membri designati e supervisionati dallo Sperimentatore medesimo.

- L'Azienda con deliberazione n. del / / ha autorizzato l'esecuzione della Sperimentazione presso la Struttura di Clinica Medica.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO

1.1. Lo Sponsor affida all'Azienda, che lo accetta, l'incarico di completare la Sperimentazione conformemente al Protocollo, attraverso le proprie strutture, con organizzazione dei mezzi e delle risorse qualificate necessari e con la massima diligenza e alle condizioni che seguono.

Le uniche attività ancora da eseguire, e cioè le visite di follow-up si svolgeranno, presso i locali dell'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (di seguito per brevità il "**Centro Sperimentale**") diretto dallo Sperimentatore, e mediante l'impiego di strutture adeguate e di personale qualificato per istruzione, formazione ed esperienza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale 15/07/1997 e s.m.i. dai D.Lgs.vi 211/2003 e 200/2007 e dalle altre disposizioni normative speciali e generali applicabili.

Al di fuori delle succitate visite di follow-up, nessuna altra attività di Sperimentazione è prevista, essendo il periodo di arruolamento già terminato e la Sperimentazione stessa prossima alla sua conclusione.

Il numero di pazienti tuttora partecipanti alla Sperimentazione è pari a 13, di cui 9 devono effettuare n. 2 visite di follow-up e 4 solo l'ultima visita di follow-up.

1.2 Lo Sponsor ha nominato, quali responsabili scientifici incaricati della gestione della Sperimentazione per conto dello Sponsor stesso, la Sig.ra Ludmilla Romanini (Clinical Project Leader) e la dott.ssa Stefania Genuardi (Clinical Research Associate).

ARTICOLO 2. OBBLIGAZIONI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA E DELLO SPERIMENTATORE

2.1 L'Azienda si obbliga a far osservare le obbligazioni assunte con il presente Contratto al proprio personale e ad ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella Sperimentazione.
La Sperimentazione dovrà essere condotta nel rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi

diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e successivi eventuali emendamenti, delle norme di Buona Pratica Clinica (DM 15/07/1997, DLgs 211/2003, DLgs 200/2007, DM 21/12/2007), delle norme in materia di protezione di dati personali (D.Lgs 196/2003 e linee guida emanate dal Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (Del. 52 del 24/07/2008) e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia.

2.2 Lo Sperimentatore dovrà garantire un'adeguata conduzione della Sperimentazione, assumendosi la responsabilità di ogni decisione di ordine medico ad essa relativa.

2.3 Inoltre, lo Sperimentatore dovrà condurre la Sperimentazione in conformità al Protocollo ed alle Procedure Operative Standard, previa approvazione del Comitato Etico, e non attuare alcuna deviazione dal Protocollo, né modifica dello stesso, senza previa revisione ed autorizzazione scritta dello Sponsor e del Comitato Etico e, se del caso, del Comitato Etico del centro coordinatore, salvo che la deviazione e/o la modifica del Protocollo siano necessarie al fine di eliminare un pericolo immediato per i pazienti ovvero riguardino esclusivamente aspetti logistici o amministrativi della Sperimentazione.

2.4 Lo Sperimentatore potrà avvalersi, per le attività relative alla Sperimentazione, dei collaboratori che riterrà idonei (di seguito denominati "**Collaboratori**"), preventivamente approvati dall'Azienda.

Resta inteso che lo Sperimentatore ed i suoi Collaboratori svolgeranno l'attività prevista dal presente Contratto in piena autonomia ed indipendenza dallo Sponsor e, comunque, nel rispetto di quanto sopra e di seguito stabilito.

2.5 Lo Sperimentatore, che firma il presente Contratto in segno di espressa accettazione, assicura e garantisce, anche ai sensi dell'Art. 6.1.2.6 dell'Allegato 1 del DM 21/12/2007, che, né lui né i Collaboratori si trovano in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

(i) sotto indagine o procedura o azione da parte delle Autorità Competenti che possa comportare che vengano dequalificati, radiati, esclusi, espulsi;
(ii) dequalificati, radiati, esclusi, espulsi o interdetti, ai sensi di qualsiasi legge, normativa o codice di condotta professionale, dalla conduzione di una sperimentazione clinica o dallo svolgimento di servizi in relazione alla valutazione di un prodotto farmaceutico, o dal partecipare in qualità di professionista medico;
(iii) giudicati colpevoli di negligenza professionale nella condotta di sperimentazioni cliniche.

Se, in qualsiasi momento nel corso della Sperimentazione o dei dodici mesi seguenti il suo termine, lo Sperimentatore e/o uno qualsiasi dei Collaboratori si trovassero in una delle situazioni sopra, la parte coinvolta (Sperimentatore o Collaboratore) dovrà immediatamente informarne lo Sponsor, nei limiti consentiti dalla normativa relativa al trattamento dei dati personali giudiziari.

2.6 Lo Sperimentatore conferma che non sussiste alcun conflitto d'interessi tra lui e lo Sponsor, suscettibile di inibire o influenzare la condotta della Sperimentazione e che la sua

qualifica di Sperimentatore non è incompatibile con eventuali accordi stipulati con terzi. Lo Sperimentatore inoltre assicura che informerà prontamente lo Sponsor nel caso insorga un conflitto di interessi durante il periodo di validità del presente Contratto.

In ottemperanza al succitato DM 21/12/2007, lo Sperimentatore assicura che lui stesso ed i Collaboratori compileranno, nel format fornito dallo Sponsor, e consegneranno allo Sponsor la dichiarazione di assenza d'interesse finanziario (*Financial Disclosure*). Durante il periodo di validità del presente Contratto e nei 12 mesi successivi al suo termine, lo Sperimentatore dovrà collaborare con lo Sponsor nel raccogliere i moduli aggiornati qualora ne ricorressero i presupposti.

2.7 L'Azienda acconsente che i rappresentanti dello Sponsor incaricati del monitoraggio della Sperimentazione, possano effettuare, a proprie spese, visite di monitoraggio e/o audit presso i locali del Centro Sperimentale, e prendere visione della documentazione relativa alla Sperimentazione. L'Azienda si impegna a facilitare le visite che saranno effettuate dai monitor con adeguato preavviso.

ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO

3.1 Lo Sponsor corrisponderà all'Azienda, a copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore o dal Comitato di Coordinamento della Sperimentazione, gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa):

Attività	**Importo / paziente**
Visita di follow up 1	200,00
Visita di follow up 2	200,00
Totale	**400,00**

3.2 L'Azienda e lo Sponsor danno atto che gli importi di cui sopra remunerano e compensano l'Azienda di tutte le attività, oneri fissi, nonché i compensi al personale coinvolto nella conduzione della Sperimentazione, e che sono pertanto omnicomprensivi di qualsiasi somma dovuta a qualunque titolo all'Azienda.

3.3 Il contributo totale previsto sarà erogato solo per il numero di pazienti che avranno effettuato tutte le visite di follow-up previste. Nel caso il paziente non sia completato o per i motivi di cui all'Art. 10, il presente Contratto fosse risolto anticipatamente, sarà erogato un contributo parziale, corrispondente alle attività effettivamente svolte secondo quanto previsto all'Art. 3.1 sopra.
Nessun compenso sarà erogato a fronte di attività svolte in violazione del Protocollo (eccetto che gli errori siano oltre il ragionevole controllo dello Sperimentatore) o per attività non svolte per mancata presentazione del soggetto alla visita di controllo.

3.4 Le somme dovute dallo Sponsor saranno erogate al termine della Sperimentazione, a consuntivo delle attività svolte secondo quanto previsto all'Art. 3.1 sopra. I pagamenti saranno effettuati, a fronte di regolare avviso di fatturazione, a 60 (sessanta) giorni fine mese data avviso di fatturazione al quale seguirà fattura quietanzata, tramite bonifico bancario

presso il Banco di Sardegna Ag. N. 1 n. c/c: 70188747 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 17200 IBAN: IT.75.E.01015.17201.000070188747.

3.5 L'Azienda dichiara fin da ora che con la riscossione di quanto previsto ai punti che precedono, avrà null'altro da pretendere nei confronti dello Sponsor per lo svolgimento della Sperimentazione ed in riferimento ai risultati della stessa.

ARTICOLO 4. RIUNIONI DEGLI SPERIMENTATORI ("Investigators Meetings")

L'Azienda prende atto che potrà essere necessaria la partecipazione dello Sperimentatore e/o dei suoi Collaboratori a riunioni organizzate dallo Sponsor per verificare lo svolgimento della Sperimentazione o per risolvere eventuali problemi insorti nel corso della stessa. Rimane ben inteso che le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dello Sponsor.

ARTICOLO 5. RESPONSABILITÀ E GARANZIE

5.1 Lo Sponsor, l'Azienda, lo Sperimentatore ed i Collaboratori sono responsabili autonomamente per ogni eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabile a ciascuno di essi.

Lo Sperimentatore e i Collaboratori, e per essi l'Azienda, s'impegnano nello svolgimento dell'attività di Sperimentazione a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003, dell'Autorizzazione 2/2009 del Garante per la tutela dei dati delle persone nonché delle Linee Guida emanate dal Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (Del. 52 del 24/07/2008).

Sono tenuti a dare ai pazienti potenzialmente arruolabili le più ampie informazioni sulla conduzione e finalità della Sperimentazione, a raccogliere il loro preventivo consenso informato scritto, riguardante sia l'arruolamento nella Sperimentazione, sia il trattamento dei loro dati personali, e a trattare i loro dati nei modi e con le cautele previsti dalle norme di legge in vigore.

5.5 Ai sensi dell'articolo 3 del DL 24 giugno 2003, n. 211, nonché del DM 15.07.97 Alleg. 1, art. 5.8 e in base alla Polizza Responsabilità Civile Sperimentazione Clinica in Italia n. CT02/2007-9 stipulata dal Promotore con la Compagnia Assicurativa Carraig Insurance Ltd, si garantisce quanto segue:

- <u>a tutela dei pazienti arruolati nella Sperimentazione</u>: la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti a causa della Sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla Sperimentazione.
- <u>a favore dell'Azienda, dello Sperimentatore e/o dei suoi Collaboratori</u>: la copertura legale e finanziaria contro richieste d'indennizzo derivanti dalla conduzione della Sperimentazione (con l'esclusione di sanzioni amministrative e/o penali).
  Tale garanzia non intende comunque esonerare l'Azienda, lo Sperimentatore e/o i Collaboratori dal sottoscrivere le polizze di assicurazione necessarie a coprire in generale la loro responsabilità civile e quella dei loro dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 6. PROPRIETÀ E DIRITTO DI SFRUTTAMENTO

6.1 L'Azienda e lo Sperimentatore espressamente convengono che il Farmaco Sperimentale, le Schede Raccolta Dati, il Protocollo ed ogni altro elemento, dato clinico e informazioni trasmessi dallo Sponsor per lo svolgimento della Sperimentazione, così come i risultati della stessa, sono, senza alcuna limitazione territoriale e temporale, di proprietà esclusiva dello Sponsor e del Gruppo sanofi aventis, e dovranno essere resi liberamente accessibili agli stessi.

6.2 Lo Sponsor potrà utilizzare e/o sfruttare liberamente i risultati della Sperimentazione senza che alcuna remunerazione sia dovuta all'Azienda o allo Sperimentatore, restando espressamente convenuto che la titolarità di tali diritti in capo allo Sponsor è legittima e trova il suo corrispettivo nei compensi corrisposti che remunerano e compensano l'Azienda dell'integralità dei costi o oneri sopportati e/o generati nell'esecuzione delle attività di Sperimentazione testé commissionate.

ARTICOLO 7. RISERVATEZZA

7.1 L'Azienda manterrà le informazioni correlate alla Sperimentazione nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso dello Sponsor. L'Azienda garantisce che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi Collaboratori. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte dello Sponsor.

7.2 Fermo restando quanto sopra, è autorizzata la divulgazione delle Informazioni Riservate :

- ai componenti del Comitato Etico, essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi di confidenzialità;
- alle Autorità Regolatorie;
- qualora le Informazioni Riservate debbano essere rese pubbliche ai sensi di una disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purché l'Azienda o lo Sperimentatore ne diano tempestivamente comunicazione scritta allo Sponsor.

ARTICOLO 8. RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE - PUBBLICAZIONI

8.1 Lo Sponsor, anche ai sensi della C.M. n. 6 del 02/09/2002, s'impegna e si obbliga a rendere pubblici e in maniera tempestiva i dati della Sperimentazione, utilizzando anche la sezione specifica dell'Osservatorio Nazionale sulle sperimentazioni. Inoltre, lo Sponsor assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico e dell'invio tempestivo allo Sperimentatore del riassunto dei risultati della Sperimentazione. Quando i dati di tutti i centri partecipanti saranno stati interamente analizzati, lo Sponsor comunicherà per esteso allo Sperimentatore i risultati finali della Sperimentazione.

8.2 Lo Sponsor ed il Gruppo sanofi-aventis riconoscono il diritto dello Sperimentatore di utilizzare i dati derivanti dalla Sperimentazione a fini educativi, di divulgazione nei congressi

e per pubblicazioni scientifiche. Tuttavia, ferme restando l'indipendenza e responsabilità dello Sperimentatore, al fine di garantire l'accuratezza e valenza scientifica dell'informazione, nonché la riservatezza dei dati ed il diritto di privativa dello Sponsor, solo dati puliti, verificati e validati dovranno essere utilizzati.

Onde permettere allo Sponsor di verificare il rispetto dei suoi diritti, anche ai sensi della normativa Italiana in materia, lo Sperimentatore invierà allo Sponsor una copia del manoscritto per revisione ed eventuali commenti, con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo nel caso di pubblicazione e almeno 20 (venti) giorni nel caso di abstract. La divulgazione sarà ritardata fino al responso scritto dello Sponsor che, comunque, dovrà pervenire entro massimo 90 (novanta) giorni. La divulgazione non potrà essere vietata senza motivi seri e validi. Lo Sperimentatore accetta di recepire le eventuali revisioni dello Sponsor, a condizione che le stesse non inficiano l'esattezza e la valenza scientifica della pubblicazione. Qualora dalla verifica operata dallo Sponsor, risultasse che il progetto di pubblicazione contiene dati che lo Sponsor e/o il Gruppo sanofi aventis intendono depositare ai fini di una copertura brevettuale, lo Sperimentatore avrà la facoltà o di eliminare tali dati dalla pubblicazione, o di differire la pubblicazione di 18 (diciotto) mesi ai sensi della normativa vigente in materia brevettuale.

Nel caso di studi policentrici, lo Sperimentatore accetta di non pubblicare i risultati ottenuti presso il suo centro prima che siano pubblicati i risultati globali della Sperimentazione. Se tale pubblicazione principale non avviene entro 12 (dodici) mesi dal termine della Sperimentazione, lo Sperimentatore avrà il diritto di pubblicare indipendentemente i risultati ottenuti nel suo centro, ferma restando la procedura di revisione di cui al paragrafo precedente.

Lo Sperimentatore non utilizzerà il nome delle Sponsor e/o dei suoi dipendenti in materiali pubblicitari o promozionali o in pubblicazione senza il consenso preventivo scritto dello Sponsor. Lo Sponsor non utilizzerà il nome dell'Azienda e/o dello Sperimentatore e/o dei suoi Collaboratori in materiali pubblicitari o promozionali o in pubblicazione senza il loro consenso preventivo scritto.

Lo Sponsor e/o il Gruppo sanofi aventis hanno la facoltà di pubblicare in qualsiasi momento i risultati della Sperimentazione.

ARTICOLO 9. DURATA

Il presente Contratto avrà inizio dal giorno della sua sottoscrizione e, salvo anticipato scioglimento per mutuo consenso o risoluzione nei casi infra previsti, terminerà al momento della chiusura ufficiale del Centro Sperimentale,(indicativamente prevista entro fine dicembre 2010).

ARTICOLO 10. RECESSO E RISOLUZIONE

10.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte, a mezzo raccomandata a/r, almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso diventa efficace.

10.2 Ciascuna Parte potrà inoltre risolvere immediatamente, con comunicazione per mezzo di raccomandata A.R. e senza ulteriore preavviso, il presente Contratto qualora l'altra Parte sia inadempiente anche ad una sola delle proprie obbligazioni e non abbia rimediato all'inadempimento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa diffida a adempiere, trasmessa dalla Parte non inadempiente per mezzo di raccomandata A.R.

10.3 In ogni caso di cessazione anticipata del Contratto:

- lo Sponsor corrisponderà all'Azienda la quota parte del corrispettivo dovuta alla data di cessazione anticipata in base alle attività svolte e allo schema di pagamento di cui all'Art. 3.1.
- lo Sperimentatore dovrà garantire l'adeguata assistenza medica ai pazienti già arruolati nella Sperimentazione.
- lo Sperimentatore dovrà trasmettere allo Sponsor le CRF compilate fino alla data di cessazione anticipata.

10.4 La cessazione anticipata del Contratto notificata come sopra previsto esonera la Parte richiedente il recesso da qualsivoglia responsabilità o risarcimento e non comporterà, pertanto, alcun diritto dell'altra Parte di avanzare pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

ARTICOLO 11. VALIDITÀ

Le Parti si danno reciprocamente atto che anche in caso di cessazione anticipata del presente Contratto così come dopo la sua scadenza, rimarranno pur sempre pienamente validi ed efficaci gli impegni assunti negli articoli riguardanti "Responsabilità e Garanzie", "Riservatezza", e "Pubblicazioni".

ARTICOLO 12. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere concordata per atto scritto e firmato dalle Parti.

ARTICOLO 13. DATI PERSONALI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Sperimentazione e/o del presente Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

ARTICOLO 14. REGISTRAZIONE

Il presente Contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto alla registrazione in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26.04.86 n. 131, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della Parte che avrà interesse a richiederla.

ARTICOLO 15. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto che le Parti non fossero in grado di risolvere in modo amichevole, sarà attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Sassari.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'Azienda non può trasferire a terzi diritti ed obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza previo consenso dello Sponsor.

Lo Sponsor può cedere e/o trasferire i diritti di cui al presente Contratto ad un suo successore o ad una società appartenente allo stesso gruppo a condizioni che il cessionario accetti tutte le condizioni ed obbligazioni del presente Contratto.

Letto, accettato e sottoscritto, in tre esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti

Per lo Sponsor - SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dr. Daniel LAPEYRE Data: _____ Firma:_____

Il Chief Financial Officer
Giuliano REDAELLI Data: _____ Firma:_____

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Il Commissario
Dr. Giovanni CAVALIERI Data: _____ Firma:_____

Per presa visione ed accettazione, in particolare, degli Articoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 5.3, 5.4, 7 e 8.2 :

Lo Sperimentatore
Prof. Nicola GLORIOSO Data: _____Firma:_____